

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in *MANAGEMENT PUBBLICO*

Codice degli appalti e *procurement*

Prof.ssa Bianca Nicla Romano

A.A. 2022-2023

**Centrali di committenza-Accordi quadro-
MePA-Sistemi dinamici di acquisizione**

Le centrali di committenza

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i), si tratta di *amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.*

Sono soggetti definiti dal D.L. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito in L. n. 89/2014 come *aggregatori*, ai quali si ricorre al fine di conseguire un maggiore efficientamento dei costi e delle risorse; essi rappresentano lo strumento migliore per:

- Centralizzare gli acquisti, così da autorizzare agli acquisti poche e qualificate centrali di committenza in relazione a determinate categorie merceologiche;
- Razionalizzare gli acquisti per realizzare un reale risparmio;
- Professionalizzare le Stazioni Appaltanti, le quali, proprio in ragione del minor numero si specializzeranno nel settore acquisitivo di riferimento.

Le centrali di committenza

La centralizzazione è stata per la prima volta individuata quale priorità a livello europeo dalle dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nei *considerando* si riconosceva la capacità di consentire, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica.

Nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE gli istituti di centralizzazione venivano meglio valorizzati, delineandone il ruolo e le potenzialità di utilizzo (*considerando* 69, 70, 71, 72, 73).

Le centrali di committenza

DIR. 2014/24/UE

Segnatamente, nei considerando:

Sono individuate due modalità con cui possono operare le centrali di committenza, e cioè l'**attività diretta**, come centri di acquisto, e l'**attività indiretta**, come intermediari, mediante aggiudicazione di contratti (accordi quadro) o realizzazione di sistemi dinamici di acquisizione (c. 69).

Si esclude dall'ambito di applicazione delle procedure di cui alla presente direttiva l'aggiudicazione, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice ad una centrale di committenza, di un appalto pubblico per la fornitura di attività di centralizzazione committenze (c. 70).

Si distingue l'affidamento congiunto dal sistema di centralizzazione della committenza (c. 71).

Si incentiva l'uso dei metodi di comunicazione elettronica nell'ambito della centralizzazione (c. 72).

Si individua la centralizzazione come metodo e strumento per promuovere la cooperazione transfrontaliera (c. 73).

Le centrali di committenza

Ai sensi dell'art. 37 gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze [...].

Gli Stati membri possono, altresì, prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure [...] mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze [...].

Inoltre, essi possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

Le centrali di committenza

Le centrali di committenza, in quanto **soggetti aggregatori**, sono iscritte nell'apposito elenco disposto dal D.L. n. 66/2014, all'interno del quale sono iscritti fino ad un massimo di 35 soggetti, tra cui, di diritto, Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ogni regione.

L'ANAC ha il compito di gestire tale elenco, il quale rientra nel plesso generale dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Le centrali di committenza

Al riguardo, la Det. ANAC n.3/2015 ha precisato che «*la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza qualificata ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'ANAC e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza».*

Le centrali di committenza

Dunque, la «*centrale di committenza*» è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce **attività di centralizzazione delle committenze** e, se del caso, **attività di committenza ausiliarie**

ATTIVITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

si tratta dell'attività svolta su base permanente e che riguarda

- 1) Acquisizione di forniture o servizi destinate a stazioni appaltanti;
- 2) Aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti

ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIE

Si tratta di attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare:

- 1) Infrastrutture tecniche che consentano alle S.A. di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) Consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalti;
 - 3) Preparazione delle procedure di appalti in nome e per conto della S.A. interessata;
 - 4) Gestione delle procedure di appalti in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
-

Le centrali di committenza

Le stazioni appaltanti devono fare ricorso alla centrale di committenza ovvero procedere mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nei casi in cui non siano in possesso della qualificazione prevista dall'art. 38.

Come previsto dall'art. 37, esse possono, invece, procedere direttamente ed autonomamente (anche senza qualificazione ai sensi dell'art. 38) per i servizi e le forniture inferiori ai 40.000 euro e per i lavori inferiori ai 150.000 euro.

Mentre, per i servizi e le forniture superiori ai 40.000 euro e per i lavori superiori ai 150.000 euro esse possono procedere autonomamente solo se sono in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 38.

Le centrali di committenza

Insomma, le pubbliche amministrazioni, nell'ottica della *spending review*, possono procurarsi beni e servizi facendo ricorso alle procedure centralizzate che, rispetto alle ordinarie procedure concorsuali di aggiudicazione, comportano l'indubbio vantaggio di semplificare il processo di acquisto, di ridurre i costi unitari ed i tempi di approvvigionamento e di aumentare la trasparenza oltre che la concorrenza.

Le modalità di affidamento si basano, per lo più, sulle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economica e delle Finanze, e sugli acquisti mediante il MePA.

Le convenzioni quadro

Le convenzioni quadro sono state introdotte dall'art. 26 della L. 488/99 che ha delineato un sistema grazie al quale si possono individuare imprese per la fornitura di beni e servizi attraverso l'attribuzione al MEF della funzione di stipulare, anche avvalendosi di società specializzate, apposite convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano *«ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato»*.

Se previsto nel bando, le convenzioni possono essere stipulate:

- Con una o più imprese alle stese condizioni contrattuali proposte dal migliore offerente;
- Per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

Le convenzioni quadro

Per la realizzazione del sistema delle convenzioni il MEF si avvale di Consip S.p.A. Concessionaria servizi informatici pubblici, partecipata al 100% dal MEF stesso.

La **Consip** è una centrale di committenza che svolge le attività previste nel Programma di razionalizzazione degli acquisti e di *e-procurement* (realizzato dal MEF) e, nell'ambito di tale programma, può svolgere *procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi* (ai sensi dell'art. 3 *ter* D.I. 95/2012).

Ad essa è stata affidata:

- la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni;
- la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica delle convenzioni stesse;
- l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso.

Le convenzioni quadro

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (art. 1, c. 510, della L. n. 208/2015).

Sono escluse dall'obbligo di fare ricorso a Consip le amministrazioni pubbliche - come le Regioni e gli enti locali - che possono (e non devono) ricorrere al sistema delle convenzioni oppure utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Le convenzioni quadro

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La disposizione non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Tale decreto, inoltre, ha introdotto l'obbligatorietà anche delle centrali di committenza locali per categorie merceologiche.

Le convenzioni quadro

Il Consiglio di Stato, V sez., con la sentenza n. 1937 del 28/03/2018 ha riconosciuto la possibilità di non aderire alle convenzioni Consip se l'amministrazione risparmia appaltando in autonomia.

In pratica, anche se la convenzione Consip, di norma, è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche, la scelta della stazione appaltante è legittima e giustificata se è dimostrato di aver acquisito il contratto per proprio conto a condizioni economiche più favorevoli perché il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell'attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip.

Anche il Consiglio di Stato ha ribadito che alle amministrazioni è consentito solo in via eccezionale e motivata di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, non essendo loro consentito di travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione (n. 4190 del 19/06/2019).

Le convenzioni quadro

Il MEF, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve individuare, tramite decreto, le categorie di beni e servizi e le soglie dal superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni universitarie, le Regioni, gli enti regionali, gli enti locali, nonché loro consorzi ed associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. (art. 9, co. 3, D.L. 66/2014).

Le convenzioni possiedono, dunque, le seguenti caratteristiche:

- devono interessare varie categorie merceologiche;
- devono essere attive per un periodo determinato;
- sono divise in lotti funzionali dell'area geografica di interesse o in base alle caratteristiche tecniche.

La CONSIP

La Consip è dotata di una *piattaforma telematica* per la gestione degli acquisti che, nel corso degli anni, si è sviluppata progressivamente con nuovi strumenti di acquisto/negoziazione e funzionalità e che ha ricevuto un ulteriore e forte impulso dall'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici fra stazioni appaltanti e imprese nelle gare pubbliche sopra-soglia comunitaria (ex art. 40).

Dunque, attraverso il programma *acquistinretepa*, essa mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni:

- 1) le convenzioni;
- 2) gli accordi quadro;
- 3) i sistemi dinamici di acquisizione;
- 4) il MePA.

1) CONVENZIONI

Le convenzioni sono contratti stipulati da Consip, per conto del MEF, che consentono alle amministrazioni di fare acquisti direttamente dai fornitori aggiudicatari delle gare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti, fino al raggiungimento del quantitativo e dell'importo complessivo definito.

Gli acquisti in convenzione possono essere sia sopra che sotto la soglia di rilevanza europea.

1) CONVENZIONI

Le fasi relative alle convenzioni sono le seguenti:

- 1) Consip pubblica il bando e stipula il contratto con i fornitori;
- 2) Le amministrazioni emettono ordini diretti, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti in convenzione, inviati telematicamente ai fornitori collegandosi al sito *acquistinretepa.it* ed accedendo alla vetrina delle convenzioni o navigando sul «catalogo prodotto» può scegliere il prodotto o il servizio a cui è interessata.
- 3) Se la convenzione non è attiva o non è idonea, le pubbliche amministrazioni utilizzano *alternativamente* gli strumenti di *acquisto* e di *negoziazione*, anche telematici, messi a disposizione da Consip o effettuano procedure di *affidamento in forma associata*, mediante la costituzione di reti o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma, con le modalità previste dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.

1) CONVENZIONI

È prevista la possibilità di acquistare beni e servizi in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle convenzioni attive *non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.*

Relativamente a tale carenza il confronto deve essere operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente ed il bene o il servizio oggetto di convenzione e deve riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso e la valutazione non può estendersi ad elementi ulteriori.

2) ACCORDI QUADRO

Gli accordi quadro, invece, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo, regolano i contratti da stipulare.

Sono conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di **stabilire le condizioni della fornitura e le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo**, in particolare per quanto riguarda i prezzi, ma anche le quantità previste, rimandando a successivi «appalti specifici» l'effettivo approvvigionamento per le singole amministrazioni.

2) ACCORDI QUADRO

Come strumento pubblico di acquisto essi consentono:

- un **regime temporale differenziato**, a seconda che l'appalto riguardi settori *ordinari* (per i quali l'accordo non potrà durare più di quattro anni) o *speciali* (per i quali l'accordo non potrà durare più di otto anni);
- un **sistema di flessibilità e semplificazione** per le amministrazioni negli appalti caratterizzati da ripetitività, potendo, le stazioni appaltanti accorpate in un'unica procedura una serie di prestazioni ripetitive ed omogenee che vanno acquistate se ve ne sia la necessità e fino al raggiungimento dell'importo contrattuale massimo;
- **adattabilità massima** per gli appalti relativi alle manutenzioni ordinarie e alle forniture.

2) ACCORDI QUADRO

Quanto alla **procedura** da seguire:

- Se l'accordo è concluso **con un solo operatore economico**, l'aggiudicazione avverrà entro i limiti e le condizioni stabilite nell'accordo e l'amministrazione aggiudicatrice potrà consultare per iscritto l'operatore economico al solo fine di richiedere il completamento dell'offerta (art. 54, comma 3);
- Negli accordi conclusi, invece, **con più operatori economici**, il comma 4 dell'art. 54 prevede l'esecuzione attraverso più modalità:

2) ACCORDI QUADRO

1) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, eseguire senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice;

2) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, **in parte senza riaprire il confronto competitivo** conformemente al punto 1) e, **in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici** parti dell'accordo quadro conformemente al punto 3), sempre che tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro.

3) **riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici**, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

2) ACCORDI QUADRO

Pertanto (comma 5):

Per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto e fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte.

Le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Dopo di che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

2) ACCORDI QUADRO

Nei settori speciali (comma 6) gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo.

Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione delle norme o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA) art. 55

Il sistema dinamico di acquisizione è un mercato digitale in cui è possibile effettuare un processo di acquisizione interamente elettronico **esclusivamente per gli acquisti di uso corrente di tutti quei beni** che sono idonei a **soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti**, sia per importi **sopra soglia** sia per importi **sotto soglia comunitaria**.

È il più nuovo tra gli strumenti di negoziazione telematici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici ed è stato introdotto da Consip nel 2012 dopo le Convenzioni, il Mercato Elettronico e gli Accordi Quadro. Tramite esso la Pubblica Amministrazione negozia appalti autonomamente, e si differenzia da Convenzioni e Accordi Quadro in cui Consip aggiudica gare per decidere che cosa gli Enti Pubblici acquisteranno. Nel caso di SDAPA, Consip ci mette solo la piattaforma telematica e la disciplina.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Rispetto al MePa, l'unica differenza rilevante è che esso consente di aggiudicare appalti di qualsiasi valore economico, dunque anche superiore alla soglia comunitaria.

Al pari del Mercato Elettronico, Consip, nello SDAPA, non negozia le condizioni di fornitura, non esegue gare, non sceglie fornitori, non decide i requisiti degli appalti, non è parte contrattuale. Come nel Mercato Elettronico, le Imprese che partecipano al sistema non sono scelte da Consip ma sono loro che scelgono lo SDAPA e chiedono a Consip di partecipare.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Se una Impresa chiede di entrare e dichiara di possedere i requisiti minimi richiesti, Consip deve ammetterla a partecipare a SDAPA, senza neanche controllare prima il possesso dei requisiti dichiarati.

Allo stesso modo che nel MePA, i controlli sono effettuati da Consip solo a campione, e dagli Enti ogni volta che aggiudicano un appalto.

Infine, rispetto al MePA, lo SDAPA non consente alle Imprese di inserire offerte in un Catalogo in cui gli Enti possono eseguire confronti concorrenziali per stipulare appalti. Ogni volta che un Ente deve eseguire una gara sul Sistema Dinamico scrive la documentazione di gara e la lancia invitando tutte le Imprese abilitate.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Il procedimento può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire, facendo riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici o ad un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Nei **settori ordinari** (art. 61):

- a) il termine minimo per la **ricezione delle domande** di partecipazione è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
- b) il termine minimo per la **ricezione delle offerte** è di almeno **dieci giorni** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Nei **settori speciali**, invece, si applicano i seguenti termini:

- a) il termine minimo per la **ricezione delle domande di partecipazione** è fissato in **non meno di trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
- b) il termine minimo per la **ricezione delle offerte** è di **almeno dieci giorni** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

In entrambi i settori, per la ricezione delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di accordo sul termine per presentare le offerte, il termine non può essere inferiore a **dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte (si applica, cioè, l'art. 61, comma 5).

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

- a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
- c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
- d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema; esse valutano tali domande in base ai criteri di selezione **entro dieci giorni** lavorativi dal loro ricevimento.

Il termine può essere prorogato fino a **quindici giorni** lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. Se quest'ultimo è stato suddiviso in categorie di prodotti, esse invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta ed aggiudicano l'appalto:

a) nei **settori ordinari**, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;

b) nei **settori speciali**, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

Sono le stesse stazioni appaltanti a stabilire il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Il Codice prevede che non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

3) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA)

Partecipare ad uno SDAPA consente alle Imprese dei vantaggi:

- gli Enti non possono decidere chi invitare alle gare, ma ad ogni gara sono sempre invitate tutte le Imprese che posseggono i requisiti di partecipazione definiti dall'Ente che lancia la gara;
- le gare sono a procedura ristretta (e non più aperta come prima del nuovo Codice degli Appalti), quindi, finché un'Impresa non partecipa allo SDAPA non vede nessuna gara e potrà partecipare alle sole gare lanciate dopo che Consip avrà accolto la domanda di ammissione.

4) MePA

Il MePA è il mercato digitale delle Pubbliche Amministrazioni all'interno del quale esse si approvvigionano di beni, servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi **inferiori alla soglia di rilevanza europea**.

È stato introdotto dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 che lo definisce come «*l'insieme delle procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica*».

Esso è messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla Consip S.p.A. e si inserisce nel sistema *Business to Government* (detto anche (*Business to Administration*)) che è un sistema di commercio elettronico all'interno del quale gli operatori economici possono interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione attraverso il sistema dell'*E-procurement*, che consente acquisti pubblici tramite piattaforme telematiche.

La Consip pubblica i bandi del MePA a cui i fornitori possono abilitarsi, se soddisfano i requisiti fissati e le condizioni generali. Una volta abilitatisi, essi pubblicano le loro offerte.

Infine, le amministrazioni emettono ordini diretti o negoziano prezzi e condizioni di fornitura migliorativi, attraverso richieste di offerta o trattative dirette.

4) MePA

Ai sensi dell'art. 1, lett. e) del D. P.R. 101/2002, gli enti e le amministrazioni pubbliche legittimati a fare acquisti attraverso il MePA sono:

- le amministrazioni statali, tra cui anche le scuole;
- le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e le loro associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- le aziende e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;
- gli enti del servizio sanitario nazionale;
- le amministrazioni territoriali non regionali;
- gli organismi di diritto pubblico;
- gli istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, locali o regionali;
- l'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A.;
- le agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999;
- le Onlus e associazioni di volontariato.

4) MePA

Lo svolgimento della procedura di vendita/acquisto sul Mercato elettronico si articola in tre fasi:

- 1) Consip si occupa di pubblicare i bandi del Mercato elettronico;
- 2) i fornitori si abilitano secondo i requisiti e pubblicano le loro offerte inerenti gli appalti;
- 3) le P.A. emettono ordini diretti o trattano prezzi e condizioni di fornitura migliori, attraverso richieste di offerta o negoziazioni dirette.

4) MePA

Le Pubbliche Amministrazioni possono consultare i cataloghi dei soggetti abilitati e valutare le offerte per poi emettere un ordine di acquisto (OdA) o una richiesta di offerta (RdO).

L'**OdA** consente all'Amministrazione di acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo a seguito dell'attivazione di una convenzione o dell'abilitazione al MePA, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema.

L'**RdO** è un invito a proporre offerta che può essere inviato solo ad alcuni fornitori abilitati oppure essere aperto a tutti i fornitori abilitati. Se è di importo inferiore a 40.000 euro può essere inviata anche ad un solo fornitore (affidamento diretto). L'importo massimo di una RdO non può superare la soglia europea.

4) MePA

La **trattativa diretta** è una modalità di negoziare direttamente con un unico operatore economico e rappresenta una modalità di acquisto semplificata rispetto alla stessa RdO. Tramite essa:

- la richiesta viene rivolta ad un unico operatore europeo;
- la procedura di compilazione da parte della P.A. è semplificata rispetto all'RdO;
- la procedura può essere utilizzata, sempre mediante invito ad un unico fornitore, sia per affidamento diretto che per affidamenti di importo superiore, fino al limite delle soglie europee;
- l'affidamento diretto è ammesso per importi inferiori a 40.000 euro ex art. 36, comma 2, lett. a);
- la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa per valori inferiori alle soglie di rilievo europeo, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 63 del Codice.

4) MePA

Le Amministrazioni possono acquistare ciò di cui hanno bisogno verificando i servizi disponibili tramite la Vetrina del Mercato elettronico o il Catalogo prodotti e, se riscontrano qualche offerta interessante per soddisfare le proprie necessità, possono effettuare ordini di acquisto, richiedere offerte o negoziare.

Gli operatori abilitati possono offrire i propri beni e servizi *online* e rispondere alle richieste della Pubblica Amministrazione laddove questa formuli un OdA.

Il MePA, per i fornitori, costituisce un utile strumento di *e-procurement* in quanto, oltre ad ottimizzare i tempi di vendita, favorisce anche la diminuzione dei costi e consente alle amministrazioni di risparmiare tempo nei processi di acquisizione attraverso processi di acquisto trasparenti e facilmente tracciabili.

ASTA ELETTRONICA

L'art. 56 definisce l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Non sono oggetto di aste elettroniche gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico.

Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

ASTA ELETTRONICA

Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

ASTA ELETTRONICA

Essa è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

- a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
- b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse; prima di procedere ad essa valutano le offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

ASTA ELETTRONICA

Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

ASTA ELETTRONICA

Segnatamente, sono

- 1) **irregolari** le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse;
- 2) **inaccettabili** le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
- 3) **inadeguate** le offerte che non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e, dunque, sono manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

ASTA ELETTRONICA

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono **invitati simultaneamente**, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito.

L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di **due giorni** lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

ASTA ELETTRONICA

Essa si conclude secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Conclusasi l'asta, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.